

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 28 settembre 2020 alle ore 14,30, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati con l'Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 12 membri su 13, assenti n. 1.
In particolare risultano:

TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
BRAGLIA FABIO	Presente in videoconferenza
COSTI MARIA	Presente in videoconferenza
LUGLI STEFANO	Assente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente in videoconferenza
MAGNANI SIMONA	Presente in videoconferenza
NANNETTI FEDERICA	Presente in videoconferenza
PARADISI MASSIMO	Presente in videoconferenza
PLATIS ANTONIO	Presente in videoconferenza
REBECCHI MAURIZIA	Presente in videoconferenza
RUBBIANI MARCO	Presente in videoconferenza
SOLOMITA ROBERTO	Presente in videoconferenza
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 53
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1766 /2020 IN MATERIA DI SINISTRI STRADALI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA.

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1766 /2020 IN MATERIA DI SINISTRI STRADALI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA.

La Provincia di Modena è stata coinvolta unitamente alla Regione Emilia Romagna, in un giudizio civile instaurato avanti il Tribunale di Modena nell'anno **2012**, quali Enti ritenuti responsabili, in via alternativa o solidale, nella loro qualità di proprietari - gestori della fauna selvatica. Secondo la Parte Attrice tali Enti, dovevano essere condannati al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il giorno **8.4.2001** dovuto all'attraversamento della strada da parte di un capriolo e al conseguente sfondamento da parte dello stesso, del parabrezza del veicolo di loro proprietà.

Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 1336 del **3/8/2012**, riteneva provata la responsabilità della Provincia di Modena, e viceversa l'estraneità della Regione Emilia Romagna; condannava l'assicurazione Assitalia, chiamata in giudizio a manleva dalla Provincia di Modena, a risarcire il danno liquidato.

Successivamente avverso la sentenza di primo grado, promuovevano distinti appelli, poi riuniti, dapprima la Provincia di Modena censurando la motivazione della sentenza sotto il profilo della sussistenza della responsabilità dell'ente per fauna selvatica, poi l'Assicurazione Assitalia per declinare la copertura assicurativa e contestare l'operatività della polizza.

Il Giudizio di appello si è concluso con la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1766 pubblicata il **26/6/2020** con la quale in riforma dell'impugnata sentenza, e ferme le responsabilità già riconosciute in primo grado, rigetta la domanda di garanzia e manleva svolta dalla Provincia di Modena nei confronti di Assitalia S.p.a. (ora Generali Italia S.p.a.), per intervenuta prescrizione del diritto; conseguentemente il Giudice di appello ha disposto la condanna della Provincia al pagamento delle spese in favore di Generali Italia S.p.a., che liquida, quanto al primo grado in € 2.000 per diritti ed € 3.000 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il grado di appello in € 1.889, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Si evidenzia che tale provvedimento giudiziario in ambito civile è immediatamente esecutivo.

A prescindere da ogni successiva decisione in ordine alla opportunità di un ricorso in Cassazione, occorre dunque prendere atto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna al fine di valutare gli effetti di tale provvedimento giudiziario, ancorchè non passato definitivamente in giudicato.

Si evidenzia infatti che il Legale dell'Assicurazione ha già informalmente trasmesso nota di quantificazione delle proprie spettanze sulla base di quanto stabilito in sentenza ed ammontanti ad euro 9.893,28;

Ciò premesso, si richiama quanto previsto all'art. 194 del TUEL che recita :

<<1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da normespeciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;>>

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve evidenziare come in relazione alla necessità dell'attivazione di una procedura di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) siano stati espressi orientamenti non sempre univoci con riguardo specificamente alla refusione delle spese di lite derivanti dalla soccombenza dell'Ente.

Appare quindi opportuno, ai fini meramente ricognitori prendere atto degli effetti della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1766/2020, attivando la procedura prevista dall'art. 194 TUEL, essendo altresì qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non tanto la possibilità di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, *“l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]”*.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, è infatti finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio e prevede, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Sulla base di tale principio, seppur la Provincia di Modena proceda periodicamente agli accantonamenti nel fondo rischi allo scopo di preservare gli equilibri di bilancio atteso che *“una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio”*, la procedura che si individua quale opportuna, nella fattispecie in esame, appare dunque quella stabilita dall'art. 194 Dlgs. 267/2000.

Si precisa che la giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 e SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive, dalle altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, *“mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna, il Consiglio dell'Ente non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le“sentenze*

esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art.194... sono assunti dall’organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Per tali motivi, occorre evidenziare e ribadire che :

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti.

Sulla base di quanto sopra esposto e preso atto delle più recenti orientamenti, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio innanzi all’organo consiliare e che coerentemente a quanto previsto dall’art. 35 c. 5 del Regolamento di contabilità dell’ente , si procederà ad incrementare tale capitolo 2751 “*Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni*” attraverso storno da altro capitolo di spesa corrente.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente e che tali riflessi per un importo pari ad euro **9.893,28** sono determinati come segue:

I^ grado:

Diritti per euro.....	2.000,00
Onorari per euro.....	3.000,00
Rimborso forfettario 12,50%.....	625,00
(spese generali)	
C.p.a.....	225,00
Iva 22%	1.287,00

II^ grado

Diritti per euro.....	1.889,00
Rimborso forfettario 15%.....	283,35
(spese generali)	
C.p.a.....	86,89
Iva 22%	497,03

Tale importo complessivo è determinato in base ai tariffari legali vigenti applicati *ratione temporis* e a seguito dell'adeguamento del Bilancio di previsione 2020-2022, trova copertura finanziaria sul capitolo 2751 “*Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni*”.

Il Collegio dei revisori ha espresso parere ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267.

Visto il vigente Statuto ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore responsabile del servizio interessato e il Direttore dell'Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente concede la parola all'Avv. Barbara Bellentani, Funzionaria dell'Ente, che illustra il presente atto e il percorso giudiziale della vertenza.

Non avendo altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	12
FAVOREVOLI	n.	9
ASTENUTI	n.	3 (Consiglieri Platis, Magnani e Rubbiani)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dispositivo di cui alla Sentenza esecutiva della Corte di Appello di Bologna n. 1766 pubblicata il 26/6/2020 non notificata, per l'importo complessivo di € 9.893,28 quale espressa condanna disposta nella sentenza già esecutiva, dando atto che le eventuali variazioni riferite alle componenti degli interessi, alla registrazione Sentenza e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successive determinazioni allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato al capitolo rubricato " 2751 *Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni*" a seguito di variazione di competenza dell'organo esecutivo, giusto atto del Presidente n. 115 del 22/09/2020;
- 4) di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e demandare all'uo avvocatura unica l'adozione dei provvedimenti di impegni di spesa e liquidazione;
- 5) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.



Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	12
FAVOREVOLI	n.	9
ASTENUTI	n.	3 (Consiglieri Platis, Magnani e Rubbiani)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA